

11.500  
I RELATORI

AS 926  
EMENDAMENTO

I RELATORI

*Alla prima sezione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il primo trimestre 2024.";

*conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti "è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";*

*b) all'articolo 49, comma 2, dopo le parole "del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento" inserire le seguenti ", attuando la progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 190 euro mensili, comprensivi dei familiari a carico,";*

*c) dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

"ART. 56-bis.

*(Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti)*

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 8,4 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

2. Al fine di promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la promozione della sicurezza stradale, con una dotazione di euro 400.000 per l'anno 2024, destinato alla realizzazione di laboratori innovativi di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti e di attribuzione delle risorse di cui al comma 2, riservate alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione."

*conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti "è incrementato di 91,2 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";*

*d) dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

"ART. 65-bis.

*(Potenziamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua aggiuntiva di 250.000 euro in favore di ciascuna Camera.”

*conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole “è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”, con le seguenti “è incrementato di 99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027”;*

*e) dopo l'articolo 74, inserire il seguente:*

“ART. 74-bis.

*(Disposizioni in materia di tutela delle specie autoctone)*

1. L'operatività del Nucleo di ricerca e valutazione di cui all'articolo 1, comma 835 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata anche per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.”

*conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole “è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”, con le seguenti “è incrementato di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025”;*

*f) dopo l'articolo 85, inserire il seguente:*

“ART. 85-bis.

*(Ulteriori disposizioni in favore di enti locali)*

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente.”;

*g) all'allegato VI dell'articolo 88, comma 3, Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, sopprimere il rigo 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie;*

*conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole “è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”, con le seguenti “è incrementato di 99,947 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027”;*

*h) all'articolo 88, dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

“7-bis. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

7-ter. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto

a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 – sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

7-quater. In alternativa, le Regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse, la facoltà è comunicata da ciascuna Regione al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

7-quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7-sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026.”

Tabella A

Regioni	Percentuali di riparto	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno
Abruzzo	3,16%	6.635.090,63	6.635.090,63	3.317.545,32
Basilicata	2,50%	5.242.018,63	5.242.018,63	2.621.009,32
Calabria	4,46%	9.358.294,63	9.358.294,63	4.679.147,32
Campania	10,54%	22.112.588,73	22.112.588,73	11.056.294,37
Emilia-Romagna	8,51%	17.846.802,63	17.846.802,63	8.923.401,32
Lazio	11,70%	24.553.556,53	24.553.556,53	12.276.778,27
Liguria	3,10%	6.505.456,32	6.505.456,32	3.252.728,16
Lombardia	17,48%	36.678.340,21	36.678.340,21	18.339.170,11
Marche	3,48%	7.306.008,95	7.306.008,95	3.653.004,47
Molise	0,96%	2.008.227,68	2.008.227,68	1.004.113,84
Piemonte	8,23%	17.260.687,68	17.260.687,68	8.630.343,84
Puglia	8,15%	17.104.331,47	17.104.331,47	8.552.165,73
Toscana	7,82%	16.400.728,53	16.400.728,53	8.200.364,27
Umbria	1,96%	4.116.386,42	4.116.386,42	2.058.193,21
Veneto	7,95%	16.671.480,95	16.671.480,95	8.335.740,47
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.800.000,00</b>	<b>209.800.000,00</b>	<b>104.900.000,00</b>

Tabella B

Regioni	Percentuali di riparto	Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024
Abruzzo	3,16%	4.433.935,68
Basilicata	2,50%	3.503.007,69
Calabria	4,46%	6.253.731,68
Campania	10,54%	14.776.858,63
Emilia-Romagna	8,51%	11.926.223,68
Lazio	11,70%	16.408.048,74
Liguria	3,10%	4.347.306,84
Lombardia	17,48%	24.510.501,90
Marche	3,48%	4.882.280,53
Molise	0,96%	1.342.009,16
Piemonte	8,23%	11.534.549,16
Puglia	8,15%	11.430.063,26
Toscana	7,82%	10.959.876,74
Umbria	1,96%	2.750.797,79
Veneto	7,95%	11.140.808,53
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>140.200.000,00</b>

Renzo

TESTOR

S. P. P.

L. P. P.

Anna

Anna

AS 926

Emendamento

25.0.500  
I RELATORI

## I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

<< Articolo 25 bis

- 3 Al fine di rafforzare i sistemi di soccorso e di protezione civile, di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio e di sostegno alle aree colpite da calamità naturali, nello stato di previsione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 6,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le Politiche del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
- 4 Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "93,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

- b) All'articolo 64 , dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6bis) Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 29 dicembre 2022, n.197 è rifinanziato con un importo di 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "93,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027">>

- c) All'articolo 74, al comma 1 alla fine, sostituire le parole: "90 milioni di euro" con le seguenti: "100 milioni di euro"

*1/2*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

d) Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

<<Articolo 74 bis

Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Silvan LIRIS  
Per il  
Howard Foster

EMENDAMENTO

I RELATORI


*All'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

“5-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli 2020, 2021, 2022, 2023, e 2024»;

5-ter. I trattamenti pensionistici di cui al comma 5-bis sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.”

**30.500**  
**I RELATORI**



39.0.500  
I RELATORI

AS 926  
EMENDAMENTO  
ARTICOLO 39


I RELATORI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 39-bis.**

*(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)*

1. Presso il Ministero della Salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell'acquisto di farmaci veterinari.
2. Al fondo di cui al comma 1, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025, 250.000 per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai sessantacinque anni.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo.  
Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: " 99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027">>



AS 926

Emendamento

Articolo 50

50.0.500

I RELATORI


I RELATORI


Dopo l'articolo, è inserito il seguente:


«Articolo 50-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 5.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 LIRI'S

 DAMIANI

 TESTA

AS 926  
Emendamento  
Articolo 65

65.0.500  
1 RELATORI

I RELATORI


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 65-bis.

(Installazione colonnine di emergenza)

4. Sono stanziati 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extra-urbane.
5. Con decreto del Ministro dell'Interno, previa consultazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

*Conseguentemente* al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027">>



81.0.500

I RELATORI


AS 926  
Emendamento  
Articolo 81

I RELATORI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Articolo 81-bis

1. È predisposta l'attività di recupero di un immobile sito nel Comune di Poggio Reale (TR), di proprietà del Comune stesso da destinare a Museo archeologico del Comune di Poggio Reale, per una spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.



AS 926  
Emendamento  
Articolo 81


81.0.501  
I RELATORI

I RELATORI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Articolo 81-bis

1. Presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN), è prevista la realizzazione di un asilo nido per una spesa di 200.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.



Handwritten signatures of the rapporteurs, including the name 'Schini' and 'Hauer'.

**85.0.500**  
**I RELATORI**

AS 926  
Emendamento  
Articolo 85

## I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 85-bis.

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle azioni strategiche "Innovazione PA", ai fini del potenziamento delle capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027">>



Goldino



Alberoni

89.0.500  
1 RELATORI

AS 926

Emendamento

Art. 89

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 89-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per il 2025 e 12 milioni per il 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 6 milioni per l'anno 2024, 12 milioni per il 2025 e 12 milioni per il 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 1 e 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro dall'anno 2024", con le seguenti:*

*"88 milioni di euro per l'anno 2024, 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027."*

*Manzoni  
Schirinzi  
G. M.*

AS 926  
Emendamento  
Tab. 11

I RELATORI

Alla tabella n. 11, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione: 1 "Ricerca e innovazione", Programma 1.1 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata", apportare le seguenti variazioni:

2024

CP: +500.000;  
CS: +500.000.

2025

CP: +500.000;  
CS: +500.000.

2026

CP: +500.000;  
CS: +500.000.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

**100. TAB.11.500.5**  
**I RELATORI**

